



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA DI IMPRESA

Il Giudice


a scioglimento della riserva che precede;

rilevato che non si ravvisa alcun conflitto di interesse né sotto il profilo dell'identità soggettiva tra il legale rappresentante di G. spa e i convenuti G., né sotto il profilo dell'incompatibilità di interessi, essendo l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dei sindaci e dei terzi concorrenti nell'illecito per definizione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale che si assume lesa dalle condotte illecite; nel caso, siano stipulate delle transazioni, permane, anche dopo l'omologa del concordato, il controllo degli organi della procedura; inoltre, l'eventuale stipula della transazione pro quota scioglie il vincolo della solidarietà senza incidere in senso deteriore sulle posizione degli altri coobbligati: il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è, infatti, destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto;

rilevato che nella autorizzazione richiesta al GD dopo la notifica dell'atto di citazione e dopo la costituzione in giudizio dei convenuti, parte attrice aveva espressamente rinunciato a chiamare in causa il terzo R.B. e non è stata pertanto rilasciata

l'autorizzazione ad agire in giudizio da parte del Gd nei confronti di tale soggetto;

rilevato che risultano fondate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione proposte dai convenuti M., E. e A. per indeterminatezza della causa petendi delle domande proposte nei loro confronti dall'attore, per i motivi esposti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta;



ritenuto, per l'effetto, che l'atto di citazione sia nullo sotto il profilo dell'editio actionis, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, 3° e 4° comma c.p.c. e 164 4° comma cpc

P.Q.M.

dichiara nullo l'atto di citazione; assegna a parte attrice termine fino al -- per integrare l'atto di citazione e per avviare la notifica dell'atto di citazione come integrato entro tale termine ai convenuti non costituiti G.R. e G.G.;

fissa nuova udienza di prima comparizione per la data del --, ore --, significando che, scaduto il termine di cui all'art. 166 cpc, verranno nuovamente effettuate le verifiche di cui all'art. 171 bis cpc e all'esito eventualmente autorizzate le richieste di chiamata in causa dei terzi. Si comunichi.

Manda alla Cancelleria di ripassare il fascicolo alla scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c.

Venezia, 13 giugno 2024

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Campagner